

Come funziona

Le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale nella Regione Emilia-Romagna sono disciplinate dalla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000 n. 35 ed integrata ai sensi del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008 e dal D.lgs. 128/2010. Tale legge, a seconda della tipologia di intervento in progetto, prescrive la seguenti procedure:

- **Procedura di verifica o Screening** (per i progetti elencati nell'allegato B della L.R. 9/99 e s.m.i. e nell'allegato IV alla parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.).
- **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** (per i progetti elencati nell'allegato A della L.R. 9/99 e s.m.i. e nell'allegato II alla parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) all'interno della quale è prevista una fase preliminare facoltativa denominata Scoping.

Procedura di verifica o Screening (artt. 9 e 10 L.R. 9/99) - Durata: 90 giorni

E' una procedura relativa alle opere in fase di progettazione preliminare. Lo Screening è finalizzato a decidere se il progetto possa produrre un impatto ambientale significativo e se di conseguenza debba essere sottoposto alla successiva procedura di VIA.

Le informazioni che il proponente deve fornire negli elaborati previsti, devono evidenziare gli impatti potenziali in riferimento alla tipologia dell'opera ed in riferimento alla sensibilità del territorio.

Questi materiali vengono depositati presso la Provincia e presso i Comuni interessati, per 45 giorni, durante i quali chiunque, cittadini singoli o associati, può prenderne visione e presentare osservazioni scritte. I medesimi elaborati sono inoltre pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

La procedura di verifica si conclude, entro 90 giorni, con la decisione o di sottoporre il progetto alla successiva procedura di VIA, o di realizzarlo con eventuali prescrizioni apportate dall'autorità competente sulla base di quanto emerso durante l'istruttoria, delle osservazioni pervenute dai cittadini e delle richieste delle autorità o enti interessati.

Fase di Scoping (art.12 L.R. 9/99 e s.m.i. e art. 21 D.lgs. 152/06 e s.m.i.) - Durata: 60 giorni

E' una fase facoltativa che si attua al fine di identificare gli argomenti che devono essere considerati e approfonditi nello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) per la procedura di VIA.

Lo Scoping è quindi teso ad individuare, all'interno della Conferenza di servizi, composta dalle autorità competenti/interessate, in contraddittorio con il proponente, quali informazioni devono essere fornite nello Studio di Impatto Ambientale.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (art. 16 L.R. 9/99 e s.m.i. E art. 26 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) - Durata: 150 giorni

È una procedura finalizzata all'espressione sull'impatto ambientale dell'opera.

Il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale, sono depositati presso la Provincia, i Comuni interessati e la Regione per 60 giorni, durante i quali chiunque, cittadini singoli o associati, può prenderne visione e presentare osservazioni scritte.

I medesimi elaborati sono inoltre pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

E' prevista una verifica di completezza della documentazione da parte dell'autorità competente.

La procedura di VIA si conclude entro 150 giorni. In caso di VIA positiva il proponente deve conformare il progetto presentato alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

La valutazione di impatto ambientale (VIA) negativa preclude invece la realizzazione dell'intervento o dell'opera.